

# Regolamento dell'assistenza giudiziaria

## Scopi e beneficiari

### Art. 1

I Sindacati Indipendenti Ticinesi (in seguito SIT) accordano, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, assistenza ai loro soci con attività lucrativa dipendente coinvolti in cause giuridiche di ordine civile, penale o amministrativo, dipendenti dalla loro attività professionale o sindacale.

### Art. 2

L'assistenza giudiziaria è accordata:

- per fatti che sopravvengono sul territorio svizzero;
- per fatti sottoposti alla competenza del foro svizzero.

### Art. 3

Di regola l'assistenza giudiziaria è affidata al segretario cantonale.

### Art. 3 bis

Anche nel caso in cui le cause del tipo previste all'art. 1 non possono essere seguite, per ragioni di legittimazione procedurale, dal segretario dei SIT, i membri dei SIT (specialmente di modeste condizioni economiche) possono fruire dell'assistenza giudiziaria ai sensi del presente articolo a condizione di essere soci da almeno 3 anni e non morosi nel pagamento delle quote sindacali, se nell'ambito della loro attività lucrativa dipendente sono coinvolti nelle cause suindicate.

La concessione dell'assistenza giudiziaria è subordinata alle limitazioni degli artt. 4, 5 e 6 e all'osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 7 e 8 di questo regolamento.

## Limitazioni

### Art. 4

Sono escluse dal patrocinio vertenze che coinvolgono il socio mentre esercita un'attività lucrativa indipendente, anche solo occasionale.

### Art. 5.

La partecipazione agli oneri di assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente ai soci:

- a) che hanno provocato intenzionalmente o per negligenza un danno;
- b) che al momento dell'accaduto si trovavano sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- c) che contravvengono dolosamente alle disposizioni del presente regolamento;
- d) che sono in arretrato con il pagamento delle quote;

- e) che desiderano promuovere una causa giuridica contro un altro membro dei SIT o contro lo stesso SIT;
- f) che sono al beneficio di una copertura assicurativa stipulata a titolo personale che già gli garantisce l'assistenza giudiziaria;
- g) che di loro iniziativa hanno già dato avvio ad una causa giuridica senza l'autorizzazione dei SIT;
- h) la cui causa non presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole.

#### **Art. 6**

La partecipazione dei SIT agli oneri dell'assistenza giudiziaria del socio per le procedure che non possono essere seguite, per ragioni di legittimazione procedurale dal segretario dei SIT previste all'art. 3bis del presente regolamento, è in ogni caso limitata all'importo complessivo (onorari e spese) massimo di fr. 3'000.--.

### **Procedura**

#### **Art. 7**

Il membro che desidera ottenere l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 3bis è tenuto di regola entro un mese dalla data del fatto che egli intende contestare quale attore, rispettivamente dalla data dell'intimazione dell'atto con cui egli è convenuto, a:

- compilare l'apposito certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria all'attenzione della Direttiva per il tramite del segretario cantonale;
- dichiarare per iscritto l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- fornire una descrizione dettagliata del caso;
- produrre i necessari documenti giustificativi.

#### **Art. 8**

La direttiva SIT è l'organo competente per la concessione dell'assistenza giudiziaria nell'ambito dei casi previsti all'art. 3 bis.

In tali casi il segretario sindacale trasmette alla Direttiva i documenti, accompagnati da un suo rapporto scritto. La Direttiva decide:

- 1) se rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria;
- 2) se accordare l'assistenza giudiziaria e assumere a suo carico, in modo totale o parziale, ma sempre nei limiti fissati dall'art. 6:
  - a) le spese di patrocinio legale;
  - b) e/o le spese di procedura;

#### **Art. 9**

I SIT non partecipano agli oneri per:

- multe;
- risarcimento dei danni;
- riparazione di torto morale.

**Scelta  
dell'avvocato**

**Art. 10**

Nei casi previsti dall'art. 3 bis la scelta dell'avvocato è riservata alla Direttiva, sentite le eventuali proposte del socio assistito.

**Art. 11**

Il segretario dei SIT provvede a che l'avvocato al quale è stato conferito il mandato fornisca tutte le informazioni inerenti lo sviluppo del caso e sottoponga gli atti e i documenti per esame e ne informi la Direttiva.

**Art. 12**

La Direttiva deve essere informata anche dei casi di assistenza giudiziaria seguiti dal segretario cantonale.

**Art. 13**

**Revoca  
dell'assistenza**

L'assistenza giudiziaria può essere in ogni stadio di causa revocata, oppure ridotta nel grado di partecipazione agli oneri:

- a) quando un associato si è reso colpevole di negligenza grave;
- b) quando, dopo aver concesso l'assistenza giudiziaria, la Direttiva si avvede che il membro ha fatto false dichiarazioni o contravvenuto alle disposizioni del presente regolamento;
- c) quando, pendente causa, la Direttiva prende conoscenza del verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 5;

In questi casi la Direttiva può esigere dal membro il rimborso totale o parziale delle prestazioni già effettuate.

**Art. 14**

La partecipazione dei SIT può essere ridotta a dipendenza degli indennizzi che il socio riceve dalla parte avversa a titolo di rifusione delle spese di causa

Il socio beneficiario dell'assistenza giudiziaria è tenuto a rifondere ai SIT gli importi da questi ultimi assunti o versati, quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette. Il socio è tenuto ad avvisare senza indugio la direttiva SIT di ogni miglioramento della sua situazione economica.

### **Art. 15**

Un membro che esce dai SIT nel corso dei cinque anni che seguono il percepimento delle prestazioni di cui sopra o viene escluso nello stesso periodo per il mancato versamento delle quote sindacali, è tenuto a rimborsare le spese di assistenza giudiziaria assunte dai SIT.

### **Art. 16**

#### **Possibilità di ricorso**

Contro le decisioni della Direttiva è data facoltà di ricorso al Comitato cantonale entro 10 giorni dall'intimazione della decisione che la Direttiva è tenuta a trasmettere al richiedente con lettera raccomandata. L'esame dell'incanto di ricorso è affidato a una Commissione composta di tre membri del Comitato che formula un preavviso al Comitato plenario.  
Il Comitato decide inappellabilmente.

### **Art. 17**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato cantonale il 24 settembre 2007 ed entra immediatamente in vigore.